



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 26/03/2013

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 47

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2013.

SOMMARIO: *A) Retribuzioni di riferimento, nell'anno 2013, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:*

1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4.

2. *Lavoratori agricoli a tempo determinato.*
3. *Compartecipanti familiari e piccoli coloni.*
4. *Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari.*
5. *Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità).*
6. *Lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità/paternità).*

B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2013, per le seguenti prestazioni:

1. *Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera).*
2. *Assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale).*
3. *Assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001.*
4. *Congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale).*
5. *Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l'anno 2013.*

A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2013, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Premesso quanto a suo tempo precisato con la circolare n. 34 del 06.02.2007, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2013 [\[1\]](#) sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2013, ad euro **47,07** (v. circolare n. 22 dell' 8.02.2013 - parte 1, par. 1).

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Premesso quanto a suo tempo precisato con messaggio n. 29676 del 07.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2013, è pari a euro **41.87** (circolare n. 22 dell'8.02.2013 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

3) COMPARTICIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Come già comunicato con la circolare n. 87 del 25.06.2012, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 giugno 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 145 del

23/6/2012) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere **valide per l'anno 2012** ai fini previdenziali (vedi all. 1).

Per quanto concerne i riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di **malattia** e di **tubercolosi** (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (v. circolare n. 56 del 02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2012 [\[2\]](#), e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2011, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l'anno 2013 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2012.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di **maternità/paternità**, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (v. circolare n. 37 del 11.03.2010, par. 3).

Il reddito applicabile per l'anno 2013 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2012, pari a euro **52,45** (v. circolare n. 75 del 25.05.2012, par. 1).

4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Con decreto ministeriale 7 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 302 del 29.12.2012), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2013 a favore dei lavoratori in epigrafe per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2013, sono riportate nella circolare n. 17 del 5.02.2013, allegato 1.

5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per **congedo di maternità/paternità**, il cui inizio si collochi nell'anno 2013, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circolare n. 25 del 8.02.2013):

- euro **6,88** per le retribuzioni orarie effettive **fino** a Euro **7,77**;
- euro **7,77** per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a Euro **7,77** e **fino** a euro **9,47**;
- euro **9,47** per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a euro **9,47**;

- euro **5,00** per i rapporti di lavoro con orario **superiore** a 24 ore settimanali.

6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCianti, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI, PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE. (maternità)

L'indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità, per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro **40,65** corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2012 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tabella A - circolare n. 21 del 9.02.2012), con riferimento alle **nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2013**, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2012 (articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).

Artigiane: euro **47,07**, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2013 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tabella A - circolare n. 22 del 8.02.2013), con riferimento agli eventi per i quali il **periodo indennizzabile** abbia inizio nel 2013.

Commercianti: euro **47,07**, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2013 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A - circolare n. 22 del 8.02.2013), con riferimento agli eventi per i quali il **periodo indennizzabile** abbia inizio nel 2013.

Pescatrici: euro **26,15** corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2013 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge 13.3.1958, n. 250 (punto 3.2 della circolare n. 22 del 8.2.2013), con riferimento agli eventi per i quali il **periodo indennizzabile** abbia inizio nel 2013.

B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.

1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (maternità/paternità, malattia e degenza ospedaliera).

Generalità

Anche per l'anno 2013, per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, restano invariate l'aliquota contributiva pensionistica - così come modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge di stabilità (legge n. 183 del 12.11.2011) - e l'ulteriore aliquota contributiva (istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.

Pertanto l'aliquota contributiva piena, dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta anche per l'anno 2013 pari al **27,72%** (circolare n. 27 del 12.02.2013).

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2013, applicando l'aliquota del 27,72% sul **minimale di reddito** (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a euro **15.357,00** (circolare 27 del

12.02.2013, par. 5). Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro **354,75**. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia^[3] corrisponde a euro **67.304,30** (= 70% del massimale 2012, pari a euro **96.149,00** – circolare n. 16 del 3.02.2012).

Indennità di malattia a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 1, comma 788, legge 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2013, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro **99.034,00** (circolare n. 27 del 12.02.2013), l'indennità sarà calcolata su euro **271,33** (euro 99.034,00diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro **10,85** (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro **16,28** (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro **21,71** (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circolare n. 147 del 23.07.2001), l'indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2013, l'indennità, calcolata su euro 271,33, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro **21,71** (8%), in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi;
- euro **32,56** (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
- euro **43,41** (16%), in caso di accrediti contributivi da9 a 12 mesi.

2) ASSEGNI DI MATERNITA' CONCESSI DAI COMUNI.

Come reso noto con circolare n. 34 del 28.02.2013, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2013, è pari al 3%. Pertanto, per le **nascite** avvenute nel 2013 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui **ingresso in famiglia** sia avvenuto nel 2013, la misura dell'assegno di maternità del Comune ed il valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) = euro **334,53** mensili per complessivi euro **1.672,65**;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro **34.873,24**.

3) ASSEGNI DI MATERNITA' DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato (art. 75 del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001), valido per le nascite avvenute nel 2013 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2013, è pari, nella misura intera, ad euro **2.059,43** (circolare n. 22 del 8.02.2013, par. 10), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2013 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 3% [\[4\]](#).

4) LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITA' DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.

In base al decreto ministeriale del 16.11.2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 26.11.2012) - che stabilisce nella misura del **3 %** la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2013 - il **valore provvisorio** dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2013 è pari a euro **6.440,59** (v. tabella B, allegato 2, della circolare 149 del 28.12.2012) .

Tale importo, com'è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 34, del D. Lgs. n. 151/2001 [\[5\]](#). Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2013, chiede periodi di congedo parentale **ulteriori** rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2013 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro **16.101,47** (= 6.440,59 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2013, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L'ANNO 2013.

Come noto (v. circolare n. 14 del 15/01/2007), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della

retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno **2013**, sulla base della variazione dell'indice Istat del **2,2 %**, il **tetto massimo complessivo** dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i **valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera** (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli **importi massimi di retribuzione figurativa** (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

TABELLA 1

Valori massimi dell'indennità economica
(importi in EURO, calcolati secondo l'aliquota del 33%)

A	B	C	D
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo indennità	Importo massimo giornaliero indennità
2013	46.472,15	34.941,00	95,72

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati in EURO secondo l'aliquota del 33%)

A	B	C	D
Anno	retribuzione figurativa massima annua	retribuzione figurativa massima settimanale	retribuzione figurativa massima giornaliera
2013	34.941,00	671,94	95,72

Il Direttore Generale
Nori

1) Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2013, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2013, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2013 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).

2) V. circolare n. 83 del 6.04.1982

3) "L'indennità di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento" (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).

4) Si rammenta che per il 2012 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a Euro 1.999,45.

5) Circolari n. 109 del 06/06/2000, n. 8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008.

Allegato N. 1

Allegato 1

Provincia	Retribuzione in euro	Contributo giornaliero in euro	Contributo base in euro
AGRIGENTO	60,71	16,75	0,07
ALESSANDRIA	69,26	19,11	0,08
ANCONA	64,91	17,91	0,07
AOSTA	63,09	17,41	0,07
AREZZO	63,56	17,54	0,07
ASCOLI PICENO	61,97	17,10	0,07
ASTI	66,07	18,23	0,07
AVELLINO	62,57	17,26	0,07
BARI	61,44	16,95	0,07
BELLUNO	67,71	18,68	0,07
BENEVENTO	61,91	17,08	0,07
BERGAMO	69,14	19,08	0,08
BIELLA	66,52	18,35	0,07
BOLOGNA	65,90	18,18	0,07
BOLZANO	66,94	18,47	0,07
BRESCIA	66,55	18,36	0,07
BRINDISI	63,78	17,60	0,07
CAGLIARI	62,62	17,28	0,07
CALTANISSETTA	62,58	17,27	0,07
CAMPOBASSO	56,39	15,56	0,06
CASERTA	58,27	16,08	0,06
CATANIA	62,63	17,28	0,07
CATANZARO	58,18	16,05	0,06
CHIETI	61,52	16,97	0,07
COMO	68,23	18,82	0,08
COSENZA	59,94	16,54	0,07
CREMONA	67,84	18,72	0,07
CROTONE	52,88	14,59	0,06
CUNEO	66,21	18,27	0,07
ENNA	63,99	17,65	0,07
FERRARA	66,24	18,28	0,07
FIRENZE	66,13	18,25	0,07
FOGGIA	68,26	18,83	0,08
FORLÌ CESENA	66,03	18,22	0,07
FROSINONE	54,12	14,93	0,06

GENOVA	65,12	17,97	0,07
GORIZIA	64,19	17,71	0,07
GROSSETO	65,71	18,13	0,07
IMPERIA	61,57	16,99	0,07
ISERNIA	59,38	16,38	0,07
LA SPEZIA	63,44	17,50	0,07
L'AQUILA	65,98	18,20	0,07
LATINA	64,34	17,75	0,07
LECCE	59,49	16,41	0,07
LECCO	68,23	18,82	0,08
LIVORNO	64,64	17,83	0,07
LODI	66,32	18,30	0,07
LUCCA	65,04	17,94	0,07
MACERATA	63,75	17,59	0,07
MANTOVA	71,58	19,75	0,08
MASSA CARRARA	59,54	16,43	0,07
MATERA	63,25	17,45	0,07
MESSINA	63,99	17,65	0,07
MILANO	65,36	18,03	0,07
MODENA	68,43	18,88	0,08
MONZA BRIANZA	65,36	18,03	0,07
NAPOLI	61,36	16,93	0,07
NOVARA	66,99	18,48	0,07
NUORO	66,44	18,33	0,07
ORISTANO	68,59	18,92	0,08
PADOVA	68,18	18,81	0,07
PALERMO	63,40	17,49	0,07
PARMA	69,38	19,14	0,08
PAVIA	68,18	18,81	0,07
PERUGIA	65,09	17,96	0,07
PESARO URBINO	62,84	17,34	0,07
PESCARA	62,40	17,22	0,07
PIACENZA	69,07	19,06	0,08
PISA	65,53	18,08	0,07
PISTOIA	69,85	19,27	0,08
PORDENONE	64,39	17,77	0,07
POTENZA	54,48	15,03	0,06
PRATO	65,88	18,18	0,07

RAGUSA	60,73	16,76	0,07
RAVENNA	64,64	17,83	0,07
REGGIO CALABRIA	57,93	15,98	0,06
REGGIO EMILIA	70,25	19,38	0,08
RIETI	62,30	17,19	0,07
RIMINI	65,92	18,19	0,07
ROMA	74,25	20,49	0,08
ROVIGO	64,74	17,86	0,07
SALERNO	63,87	17,62	0,07
SASSARI	60,82	16,78	0,07
SAVONA	62,30	17,19	0,07
SIENA	67,57	18,64	0,07
SIRACUSA	64,42	17,77	0,07
SONDRIO	64,55	17,81	0,07
TARANTO	62,14	17,14	0,07
TERAMO	63,43	17,50	0,07
TERNI	62,37	17,21	0,07
TORINO	68,19	18,81	0,08
TRAPANI	62,72	17,30	0,07
TRENTO	73,85	20,38	0,08
TREVISO	69,30	19,12	0,08
TRIESTE	63,84	17,61	0,07
UDINE	62,86	17,34	0,07
VARESE	67,41	18,60	0,07
VENEZIA	67,28	18,56	0,07
VERB. C. OSSOLA	69,71	19,23	0,08
VERCELLI	67,76	18,69	0,07
VERONA	66,70	18,40	0,07
VIBO VALENTIA	57,65	15,91	0,06
VICENZA	67,48	18,62	0,07
VITERBO	62,84	17,34	0,07